

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **254** del **28 APR 2016**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Carlo Massaccesi)
M. Dubois Ute Ansel



ALLEGATO A

CRITERI GENERALI RIGUARDANTI LA PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE PREVISTE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

Art. 1

(Campo di applicazione)

1. Sono tenuti a prestare la garanzia finanziaria, agli Enti competenti, i titolari delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, di cui agli Allegati B e C del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciate ai sensi del medesimo decreto e delle normative di settore nella gestione dei rifiuti o i gestori degli impianti stessi aventi un regolare rapporto contrattuale ai sensi delle normative vigenti con i titolari delle predette autorizzazioni. Resta inteso che i predetti titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti e i gestori degli impianti medesimi sono tenuti alla prestazione delle presenti garanzie finanziarie ciascuno per le proprie competenze convenzionali.
2. Ricadono nel campo di applicazione della presente direttiva le operazioni sottoposte alle **procedure semplificate di recupero di rifiuti** ai sensi del Capo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - articoli 214 - 216 (cd "R.I.P.") ed ai sensi del **Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59** per quanto inerente la gestione di rifiuti.
3. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano nell'attesa dell'emanazione del Decreto ministeriale previsto dall'art. 195, co. 2, lett. g) e co. 4) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 2

(Modalità di prestazione delle garanzie per la fase di esercizio)

1. Relativamente alla fase dell'avvio effettivo dell'esercizio degli impianti di smaltimento/recupero di rifiuti o di gestione post chiusura delle discariche, la garanzia finanziaria può essere costituita con le seguenti modalità:
 - a. fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b. polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
 - c. costituzione di un fondo di garanzia (per la gestione post chiusura della discarica);
 - d. reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - e. fideiussione rilasciata da Società di intermediazione finanziaria regolarmente iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari iscritti ex art. 106 del D.Lgs. 385/93 (T.U.L.B.).

Art. 3

(Modalità di prestazione delle garanzie nella fase di realizzazione)

- a. Limitatamente alla fase di costruzione dei nuovi impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, ivi comprese le discariche, all'atto del rilascio del relativo provvedimento autorizzativo, sarà prescritta la stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile d'inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase di costruzione dell'impianto.
- b. Terminata la fase di costruzione dell'impianto ed eseguiti i dovuti accertamenti, si procederà allo svincolo della citata polizza assicurativa.

Art. 4

(Termini di presentazione delle garanzie)

Le garanzie finanziarie devono essere prestate a favore degli Enti competenti al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto.

Art. 5

(Caratteristiche generali)

5.1. Impianti di recupero e smaltimento escluse le discariche

- a. La garanzia finanziaria deve essere prestata al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente derivanti dall'esercizio, dalla chiusura, dalla messa in sicurezza e ripristino dei siti, da parte dei titolari e/o gestori degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti.
- b. Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, si applicano i seguenti criteri:
 1. nel caso in cui presso il medesimo impianto siano svolte una o più operazioni preliminari di recupero o di smaltimento funzionalmente connesse ad una sola operazione definitiva, la garanzia è determinata con riferimento all'attività per la quale l'importo previsto è prevalente;
 2. nel caso in cui presso il medesimo impianto siano svolte una o più operazioni preliminari non funzionalmente connesse ad una operazione definitiva, la garanzia è determinata con riferimento a ciascuna delle operazioni preliminari e definitive per le rispettive quantità di rifiuti.
- c. Per quanto riguarda le operazioni di stoccaggio (D13, D15 e R13) la garanzia finanziaria si intende riferita alla capacità massima istantanea di stoccaggio, mentre per le altre operazioni si riferisce alla potenzialità annua autorizzata.
- d. La garanzia finanziaria deve essere prestata per l'avvio delle attività di co-incenerimento dei rifiuti soggette alle procedure semplificate ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. 07/03/2014, n. 46 (*art. 29 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*);
- e. In caso di autorizzazioni relative ad impianti che smaltiscono e recuperano sia rifiuti non pericolosi che rifiuti pericolosi, qualora i quantitativi relativi alle due diverse tipologie di rifiuti non siano chiaramente indicati nell'atto autorizzativo, la garanzia finanziaria si intende riferita alla potenzialità annua complessivamente autorizzata considerandola interamente attribuita ai rifiuti pericolosi.
- f. E' previsto quanto segue:
 - per le operazioni **R12 - R13**, l'importo delle garanzie finanziarie per i **rifiuti inerti e da C&D**, per una capacità massima istantanea di stoccaggio di **10,00 €/ton**, è fissato a **10.000 €** (*importo garanzia minima*), casistica non prevista nella DGR n. 790/2007;
 - per le operazioni **R12 - R13**, l'importo delle garanzie finanziarie per i **rifiuti non pericolosi** derivanti da siti di cui alle OO.PP.CC.MM. n. 3767/2009 e n. 4014/2012, per una capacità massima istantanea di stoccaggio di **10,00 €/ton**, è fissato a **10.000 €** (*importo garanzia minima*), anziché **14.000 €**, come previsto nella DGR n. 656/2013;
 - per le operazioni **R5** l'importo delle garanzie finanziarie per i **rifiuti inerti e da C&D**, con una potenzialità annua impianto di **2,00 €/ton**, è fissato a **20.000 €** (*importo garanzia minima*), casistica non prevista nella DGR n. 790/2007;
 - per le operazioni **D13 - D15**, l'importo delle garanzie finanziarie per i **rifiuti inerti e da C&D**, per una capacità massima istantanea di stoccaggio di **50,00 €/ton**, è fissato a **10.000 €** (*importo garanzia minima*), casistica non prevista nella DGR n. 790/2007;
 - l'esonero della garanzia finanziaria per le seguenti tipologie di impianti:
 - impianti di compostaggio per la produzione di ammendanti compostati misti e verdi (*D.Lgs. 75/2010*) di potenzialità < **1.000 ton/a (R13)**;
 - impianti di compostaggio di comunità di cui all'art. 183, co. 1. lett. *qq-bis*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (*art. 38 della Legge n. 221/2015*);
 - impianti di recupero/riciclo di rifiuti inerti e da C&D, con potenzialità annua impianto < **1.000 ton/a (R12/R13/R5)**;
 - impianti di recupero/riciclo di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva < **1 ton/a**;
 - discariche per rifiuti inerti, per la gestione successiva alla chiusura della discarica (*art. 14, co. 6 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.*)
 - centri del riuso (*DGR n. 66 del 13/02/2012*);

5.2. Discariche

- a. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni di smaltimento mediante discarica, devono essere prestate contestualmente le seguenti garanzie finanziarie:
 - garanzia per l'attivazione e la gestione operativa, ivi comprese le procedure di chiusura, per assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nel piano di gestione operativa ed il ripristino ambientale dell'area;





- garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica, per assicurare gli adempimenti previsti dal piano di gestione post-operativa, con particolare riferimento alla manutenzione, alla sorveglianza ed ai controlli.
- b. Qualora venga rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della discarica per singoli lotti, entrambe le garanzie sono prestate per ciascun lotto, così come individuato nel provvedimento autorizzativo.
- c. Per quanto concerne la garanzia finanziaria per la gestione post chiusura della discarica sono previste le seguenti modalità di calcolo degli importi:
 - nel corso della gestione operativa, in funzione della volumetria occupata, il cui ammontare sarà proporzionalmente incrementato fino al raggiungimento della volumetria autorizzata;
 - nel corso della gestione post chiusura, in funzione della volumetria autorizzata e della produzione di percolato, il cui ammontare sarà proporzionalmente ridotto in ragione della riduzione di percolato attesa.
- d. Per quanto concerne la garanzia finanziaria per la gestione post chiusura della discarica, quale forma alternativa di prestazione della garanzia medesima, è prevista la costituzione di un Fondo di garanzia, costituito da un accantonamento con versamenti trimestrali da effettuarsi nei primi 15 giorni del trimestre successivo in un conto corrente bancario fruttifero vincolato a favore della Regione di una somma pari all'introito ottenuto dalla tariffa di smaltimento nel trimestre di riferimento relativamente alla voce d. 1) gestione post chiusura della discarica.
- e. L'entità dell'accantonamento indicato deve comunque garantire la gestione post chiusura per almeno trenta anni sulla base di uno specifico piano di gestione post chiusura da presentare alla Regione, qualora non già ricompreso nel progetto approvato.
- f. I costi relativi alla gestione post chiusura dell'impianto devono comprendere anche i rifiuti già conferiti e saranno computati in sede di primo adeguamento della tariffa di conferimento.
- g. Nei casi in cui sia stata stipulata una convenzione per la realizzazione e/o gestione dell'impianto che non prevede la corresponsione della somma indicata al punto d) 1, il titolare dell'autorizzazione o il gestore concessionario del servizio dovrà prestare una garanzia finanziaria mediante una delle ulteriori modalità di prestazione il cui importo sarà determinato sulla base dei criteri di cui alla Tabella di cui all'Allegato E.
- h. La Regione potrà valutare, relativamente ai costi di gestione post chiusura, la possibilità che l'accantonamento sopra indicato possa essere sostituito con deposito, sempre vincolato, di titoli di Stato o obbligazioni di pari valore.
- i. Lo svincolo o restituzione delle somme accantonate, depositate o comunque, garantite potrà avvenire sulla base di stati di avanzamento lavori vistati dal direttore lavori o dal titolare delle autorizzazioni all'esercizio delle discariche, fatta salva la quota percentuale pari al 10% che verrà svincolata sulla scorta di una certificazione, prodotta dal responsabile tecnico della discarica ovvero dal responsabile della gestione post chiusura, attestante la corretta gestione delle operazioni post chiusura e la relativa spesa previa verifica, in ogni caso, da parte dell'Ente competente, del definitivo assestamento altimetrico della stessa e della non necessità di ulteriori attività di gestione relativamente al punto d. 1).

5.3 Impianti di sperimentazione e ricerca

- a. I titolari di autorizzazioni regionali riguardanti gli impianti di sperimentazione e ricerca sono tenuti unicamente alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile (R.C.I.), a copertura da eventuali danni causati a terzi.

5.4 Impianti con rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT

- a. La garanzia finanziaria deve essere prestata per l'immagazzinamento dei rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT.

5.5 Impianti assoggettati alle procedure semplificate ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.

- a. La garanzia finanziaria deve essere prestata all'autorità competente, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. all'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto.

5.6 Centri di Raccolta

- a. per la realizzazione e gestione di centri di raccolta (*D.M. Ambiente 08/04/2008 e s.m.i.*), sia prevista la stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile d'inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali e causati a terzi.

5.7 Garanzie finanziarie per gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati.

- a. L'importo della garanzia non deve essere inferiore al 20% del costo stimato dell'intervento e non superiore al 50% del costo stimato dell'intervento stesso. Per quanto concerne il costo dell'intervento occorre far riferimento al quadro economico di progetto.





Art. 6

(Durata)

6.1 Per tutti gli impianti, eccetto le discariche

- a) La durata della garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni. Tale garanzia può essere prestata secondo **piani annuali o quinquennali** rinnovabili in modo da garantire la copertura per il predetto periodo.
- b) La garanzia finanziaria può essere svincolata dalla Regione in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

6.2 Per le discariche

- a) La durata della garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione operativa, ivi comprese le procedure di chiusura, deve essere pari a quella dell'autorizzazione all'esercizio maggiorata di due anni dalla data della comunicazione di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs 36/03. Tale garanzia può essere prestata secondo **piani annuali o quinquennali** rinnovabili in modo da garantire la copertura per il predetto periodo.
- b) La durata della garanzia finanziaria per la gestione post chiusura delle discariche deve essere pari a quella dell'autorizzazione all'esercizio. Tale garanzia deve essere trattenuta per trenta anni dalla data della comunicazione di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs 36/03 e può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, mentre l'importo della stessa sarà oggetto di revisione annualmente ovvero in sede di rinnovo in funzione dei criteri di calcolo indicati nell'allegata Tabella. La garanzia adeguata con le modalità di cui al precedente capoverso dovrà essere prestata all'Ente competente entro il 31 marzo di ogni anno sulla base dei dati riferiti al 31 dicembre dell'annualità precedente.

Art. 7


(Disposizioni transitorie)

1. Per le discariche in esercizio alla data di adozione del presente provvedimento:
 - la garanzia finanziaria relativa alla gestione operativa si calcola sul volume ancora da utilizzare, alla data di adozione del presente provvedimento, della discarica o del lotto in esercizio;
 - nel caso di discarica la cui coltivazione abbia raggiunto, alla data di adozione del presente provvedimento, l'80% della capacità autorizzata, l'ammontare della garanzia, calcolato secondo le modalità previste, è ridotto nella misura del 40%;
 - per le discariche in esercizio alla data del **27 Marzo 2003**, ma che hanno effettuato la chiusura nel periodo compreso tra il **27 Marzo 2003** e la data di adozione del presente provvedimento, la garanzia finanziaria deve essere presentata solo per la gestione successiva alla chiusura.
2. Per le discariche esaurite, ovvero per singoli lotti già esauriti, non è richiesta la presentazione relativa alla gestione successiva alla chiusura
3. Si intendono esaurite le discariche, ovvero i singoli lotti, per i quali il gestore abbia effettuato la comunicazione di cessazione dei conferimenti entro e non oltre il **27 Marzo 2003**.
4. Le garanzie già prestate all'Ente interessato (*ai sensi della normativa regionale vigente*), per gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza permanente dei siti contaminati, di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prima dell'entrata in vigore delle presente deliberazione, restano valide;

Art. 8

(Riduzioni)

1. L'ammontare delle garanzie finanziarie è ridotto del:
 - **50%** per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 Marzo 2001 (EMAS);
 - **40%** nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
2. Le imprese che intendono ottenere la predetta riduzione degli importi delle garanzie finanziarie già prestate e/o da prestare devono presentare:
 - a) richiesta di riduzione delle garanzie finanziarie;
 - b) copia conforme dell'attestato di registrazione EMAS o di certificazione UNI EN ISO 14001 oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi





dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesti il possesso delle suddette registrazioni o certificazioni.

Per coloro che risultano già in possesso di una polizza assicurativa R.C.I., a copertura di danni ambientali, si applica una riduzione del **20%** sull'importo complessivo della garanzia.

5. Per coloro che attestano che non sono state rilevate irregolarità nella gestione dell'impianto nel biennio precedente, all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, si applica una riduzione del **10%** sull'importo complessivo della garanzia.
6. In caso di possesso da parte dei soggetti interessati dei requisiti di cui al comma 1, non si applicano le riduzioni di cui ai punti 3 e 4.



T

ALLEGATO come parte Integrante alla dell-
berazione n. 254 del 28 APR. 2016

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Carlo Massaccesi)

M. Antonelli Amc



ALLEGATO B

SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI RELATIVE A SMALTIMENTO O RECUPERO DI RIFIUTI AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

Premesso che:

1. con atto amministrativo n..... del l'Ente ha autorizzato/iscritto la ditta/Comune/Consorzio..... con sede legale in..... domiciliata in C.F./P.IVA..... (in seguito denominata Contraente), all'esercizio delle operazioni di....., presso l'impianto ubicato in via nel Comune di..... Prov
2. a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, e dalla deliberazione di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare una garanzia di Euro...../00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
3. la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fidejussoria/fidejussione bancaria;
4. il contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1, e per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;
5. è denominato Ente garantito

tutto ciò premesso:

la Società di assicurazioni..... (in seguito denominata Società), con sede legale in domiciliata in...../la Banca - Agenzia di Credito (in seguito denominata Società), domiciliata in....., con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore del contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro...../00, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

Essa ha validità pari a (uno o cinque anni) dalla data di sottoscrizione, con scadenza La validità della presente garanzia è maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente interessato può continuare ad avvalersi della garanzia stessa, con riferimento alle sole inadempienze verificatesi nel periodo della medesima per tutte le fattispecie previste. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli del Codice Civile.

Allo scadere del primo anno/dei primi cinque anni il Contraente, provvederà ad inviare all'Ente garantito nuova garanzia finanziaria o, qualora la Società lo consenta, il rinnovo di quella già presentata per un periodo pari a un anno/5 anni, maggiorato di due anni, nel corso dei quali l'Ente può continuare ad avvalersi della garanzia stessa per inadempienze di cui sopra.

Qualora alla scadenza del primo anno/ primi 5 (cinque) anni non venga presentata una nuova garanzia finanziaria (o rinnovo della presente), l'autorizzazione è sospesa, previa diffida, ai sensi dell'art. 208, co. 13 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. Decorso il termine di durata del presente contratto, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società anche qualora il presente contratto non venga restituito alla società stessa. La presente garanzia prende effetto solo a seguito di accettazione formale da parte dell'Ente Garantito; la suddetta accettazione comporta l'adesione a tutte le condizioni di polizza.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1

(Durata della garanzia)

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza.

Decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori ventiquattro mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del Contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione.



Art. 2

(Delimitazione della garanzia)

La Società, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2) della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del Contraente per le somme e questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'Ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione. Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della Società, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

Art. 3

(Calcolo del premio)

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4

(Escussione della garanzia)

1. Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito dalla fideiussione/polizza, sarà eseguito a richiesta dell'Ente garantito e senza opporre eccezione alcuna, dalla Società, entro 30 giorni dalla notifica della Determinazione Dirigenziale dell'Ente garantito.
2. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.
3. Qualora la Società non provveda ad effettuare il pagamento entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale.
4. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
5. La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, nonché al eccepire la decorrenza del termine di cui al successivo art. 1957 Codice Civile.

Art. 5

(Surrogazione)

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6

(Pagamento del premio ed altri oneri)

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso.

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

Art. 7

(Forma delle comunicazioni alla Società)

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 8

(Foro competente)

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

L'ENTE GARANTITO

